



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. Rep. Ferrara, li

* * * * *

Opere di competenza del Consorzio. Piano degli investimenti 2019.

Costruzione nuova chiavica Coccanile sul Canale Naviglio in Comune di Copparo.

CUP J65B18001370005 - CIG

Importo a base d'appalto: € 109.307,16 al netto di IVA

Importo di contratto: € al netto di IVA

Appaltatore:

* * * * *

Schema di

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

* * * * *

Parti contraenti:

- **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale e domicilio legale ai fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito postale in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail: info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Consorzio**"), qui legalmente rappresentato dal **Dott. Franco Dalle Vacche**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, resi-

dente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio;

➤, con sede legale in, Via, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata,, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di, in possesso di attestazione SOA con iscrizione, tra le altre, in categoria classifica, (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Appaltatore**"), qui legalmente rappresentata da, nato a il, residente a e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell'Impresa, che interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'Impresa.

Premesse

I) Inquadramento dell'appalto - Finanziamento

Nell'ambito degli interventi straordinari ad esclusivo carico del Consorzio compresi nel piano investimenti approvato con il Bilancio di Previsione 2019, è previsto il finanziamento di € 250.000,00 per la realizzazione dei lavori di "Costruzione nuova chiavica Coccanile sul Canale Naviglio in Comune di Copparo".

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 154 del 21 agosto 2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a suddetti lavori, dell'importo complessivo di € 250.000,00, a firma del Capo Settore Progettazione Ing. Valeria Chierici, a sua volta verificato e validato dal RUP Geom. Marco Ardizzoni con rispettivi verbali prot. 12245 e prot. 12246 del 7 agosto 2019.

II) Oggetto, importo e categoria dei lavori - Subappaltabilità

I lavori in oggetto, interamente riconducibili alla categoria generale OG8 dell'Allegato A al D.P.R. 207/2010 (opere di bonifica e sistemazione idraulica), hanno luogo nel Comune di Copparo (FE) e consistono nell'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni accessorie per la realizzazione della nuova chiavica Coccanile sul Canale Naviglio.

L'importo dei lavori da porre a base d'appalto ammontava ad € 109.307,16 al netto di IVA, di cui € 104.307,16 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono subappaltabili entro il limite del 40% dell'importo di contratto.

III) Affidamento dei lavori

.....
.....

(IV) Clausola risolutiva antimafia (eventuale, qualora non sia ancora pervenuta la comunicazione antimafia e l'Appaltatore non sia iscritto nella white-list)

Si dà atto che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all'art. 85 del Codice antimafia D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al citato Codice. Resta inteso che qualora detta comunicazione, una volta acquisita, evidenzia cause ostative alla stipulazione del contratto, lo stesso verrà risolto in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti sino a quel momento.

V) Acronimi e relativi significati

Si dà atto che nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: **CUP**: Codice

Unico di Progetto che identifica il progetto di investimento; **CIG**: Codice Identificativo Gara che identifica il presente contratto; **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento che agisce per conto del Consorzio; **DL**: Direttore dei Lavori che agisce per conto del Consorzio; **DO**: Direttore Operativo che agisce per conto del Consorzio; **IC**: Ispettore di Cantiere che agisce per conto del Consorzio; **CSE**: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che agisce per conto del Consorzio; **LRA**: Legale Rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che sottoscrive il contratto; **DCA**: Direttore di Cantiere che agisce per conto dell'Appaltatore; **PSC**: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Consorzio; **POS**: Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa; **DURC**: Documento Unico di Regolarità Contributiva; **SAL**: Stato di Avanzamento dei Lavori; **SOA**: Società Organismo di Attestazione che qualifica l'Appaltatore; **PEC**: Posta Elettronica Certificata.

Sommario

Art. 1. Natura e forma del contratto	6
Art. 2. Normativa applicabile.....	6
Art. 3. Incedibilità del contratto - Cessioni e trasformazioni di azienda - Cessione dei crediti	7
Art. 4. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto.....	7
Art. 5. Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto	9
Art. 6. Oggetto del contratto.....	14
Art. 7. Importo del contratto - Prezzi.....	14
Art. 8. Determinazione dei corrispettivi.....	15
Art. 9. Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto	16
Art. 10. Materiali di risulta - Tutela ambientale - Gestione dei rifiuti.....	19
Art. 11. Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi	23

Art. 12. Termine di ultimazione dei lavori - Penali	26
Art. 13. Cronoprogramma di progetto e programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore	27
Art. 14. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC - Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti in acconto	28
Art. 15. Sicurezza in cantiere.....	30
Art. 16. Subappalti, cottimi e subcontratti	32
Art. 17. Contabilità dei lavori	41
Art. 18. Consegna dei lavori	43
Art. 19. Sospensioni e riprese dei lavori	44
Art. 20. Proroghe sul termine di ultimazione dei lavori	44
Art. 21. Ultimazione dei lavori	45
Art. 22. Manutenzione delle opere sino a collaudo	46
Art. 23. Facoltà d'uso dell'opera non collaudata	47
Art. 24. Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT	47
Art. 25. Garanzia definitiva.....	49
Art. 26. Collaudo - Certificato di regolare esecuzione	50
Art. 27. Anticipazione - Pagamenti.....	50
Art. 28. CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari	55
Art. 29. Contestazioni e riserve.....	56
Art. 30. Accordo bonario - Transazione	57
Art. 31. Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali	57
Art. 32. Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali	57
Art. 33. Recesso dal contratto per volontà del Consorzio.....	57

Art. 34. Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.....58

Art. 35. Allegati al contratto.....59

* * * * *

Tutto ciò premesso,

tra le sopra indicate Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Natura e forma del contratto

Il presente è un contratto d'appalto di lavori pubblici con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro, ai sensi dell'art. 1655 e segg. del Codice Civile e del presente contratto.

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione, in modalità elettronica con l'apposizione di firme digitali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese dell'Appaltatore.

Art. 2. Normativa applicabile

Al presente contratto si applica, in quanto compatibile e sino alla sua conclusione, la normativa in materia di lavori pubblici vigente alla data **di pubblicazione del bando dell'invito a presentare offerta, ossia al**, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successivamente e di natura cogente che debbano essere applicate anche ai contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo, in via non esclusiva:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;
- alle Linee Guida ANAC;
- ai Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, ed in specie al D.M. MIT 49/2018 in materia di direzione dei lavori e contabilità;
- all'abrogato Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, in quanto ancora

vigente in via transitoria;

- al Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, in quanto non abrogato ed ancora vigente;
- al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008;
- al Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006;
- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- al Codice Civile, in via residuale per quanto non trattato dai suddetti provvedimenti.

Art. 3. Incedibilità del contratto - Cessioni e trasformazioni di azienda - Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i suddetti requisiti di qualificazione.

La cessione dei crediti dell'Appaltatore è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 4. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il Presidente del Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed

ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 e 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il RUP è altresì investito del ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini di sicurezza (RL). Al RL spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008.

Il Consorzio ha nominato quale RUP dei lavori in oggetto il (tel., e-mail).

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio dal un Ufficio di direzione lavori composto dal Direttore dei Lavori (DL), da un Direttore Operativo (DO) e da un Ispettore di Cantiere (IC). All'Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

DL dei lavori in oggetto è (tel., e-mail).

DO dei lavori in oggetto è (tel., e-mail).

IC dei lavori in oggetto è (tel., e-mail).

Oltre alle clausole di contratto l'Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal RUP, dal DL, dal DO e dall'IC. Il RUP e il DL possono altresì indirizzare per iscritto all'Appaltatore formali ordini di servizio.

In materia di sicurezza in cantiere il Consorzio ha designato quale Coordinatore della

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il (tel., e-mail), in possesso dei requisiti e della formazione in materia previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Al CSE spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Oltre ad adottare le misure di prevenzione degli infortuni previste dal PSC e dal proprio POS, l'Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal CSE al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in cantiere.

Art. 5. Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e per conto dell'Appaltatore da un suo Legale Rappresentante o Procuratore (LRA), dotato dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio.

L'esecuzione del presente contratto da parte dell'Appaltatore prevede l'assunzione di compiti e responsabilità a suo carico distinguibili nei seguenti tre diversi ambiti specifici:

- a) L'esercizio della rappresentanza legale dell'Appaltatore ai fini del contratto, ulteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto e ai suoi eventuali addendum, consistente nella sottoscrizione degli atti di contabilità che presuppongono e necessitano di poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto finale, le riserve.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona

dotata dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto oppure, ove sia persona diversa da quest'ultima, il Direttore di Cantiere dell'Appaltatore (DCA), a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera a).

- b) La direzione e conduzione dei lavori appaltati per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico ed esecutivo, ed in particolare, a titolo non esaustivo:
- l'assidua presenza in cantiere e presso gli uffici della DL, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
 - l'organizzazione e il coordinamento delle attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori, da parte delle maestranze dell'Appaltatore e di quelle di eventuali Subcontraenti, nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dalla DL;
 - il tempestivo approvvigionamento delle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera;
 - la segnalazione all'Appaltatore di eventuali esigenze di subaffidamento a Ditte terze di parte dei lavori, da effettuarsi con congruo anticipo ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori;
 - in contraddittorio con la DL, l'effettuazione delle misurazioni, dei controlli e dei rilievi disposti dalla DL stessa, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità che competono in via esclusiva al LRA.

Tali compiti e responsabilità sono quelli tipici del ruolo di Direttore di Cantiere

dell'Appaltatore (DCA) e devono essere assunti da un Tecnico di provata capacità e maturata esperienza in lavori analoghi a quelli in oggetto, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, od altro Tecnico di fiducia dell'Appaltatore, dipendente o libero professionista, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera b).

L'eventuale sostituzione del DCA per iniziativa dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall'Appaltatore in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il DL ha facoltà di esigere la sostituzione del DCA per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore.

- c) L'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in cantiere che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 spettano all'Appaltatore, quali, a titolo non esaustivo:
- prima dell'inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori;
 - verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008;
 - ricevere, verificare e validare, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, i POS dei Subcontraenti, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101,

comma 3, del D.Lgs. 81/2008;

- curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, a norma dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona in possesso della formazione in materia prevista dal D.Lgs. 81/2008, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, oppure il DCA, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera c).

Nel rispetto dei sopra illustrati ambiti di mansioni, responsabilità e relativi requisiti soggettivi, spetta all'Appaltatore individuare persone competenti di sua fiducia.

Nel caso in cui il LRA, possedendone i relativi requisiti, assuma a se stesso anche i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), è sufficiente una semplice comunicazione in tal senso.

Nel caso in cui il LRA non assuma a se stesso anche compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il sopra citato mandato conferito a Tecnico di sua fiducia deve espressamente indicare quali compiti e responsabilità gli vengono affidati, anche semplicemente facendo riferimento alle lettere b) e/o c) del contratto. In ogni caso detto mandato deve essere controfirmato per accettazione dal mandatario.

(opzione 1) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato per l'assolvimento di tutti i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il (tel., e-mail), che riveste contestualmente i ruoli di LRA e DCA, in quanto in possesso di tutti i relativi requisiti necessari.

(opzione 2) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera a), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di LRA;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di DCA.

(opzione 3) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e b), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di LRA e DCA;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera c), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari.

(opzione 4) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e c), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di LRA;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera b), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di DCA.

Art. 6. Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni accessorie per la realizzazione della nuova chiavica Coccanile sul Canale Naviglio in Comune di Copparo (FE).

Detti lavori sono interamente riconducibili all'unica categoria generale OG8 (opere di bonifica e sistemazione idraulica) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010.

L'esatta descrizione e individuazione dei lavori, delle provviste e delle prestazioni oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto esecutivo che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai quali si rimanda.

Tutti gli elaborati del progetto esecutivo sono sufficienti, necessari ed utili a individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere e provviste comprese nell'appalto, salvo quanto verrà ulteriormente precisato in sede esecutiva dal DL.

Art. 7. Importo del contratto - Prezzi

Tenuto conto del ribasso offerto dall'Appaltatore, pari al% applicabile all'importo dei lavori, l'importo di contratto ammonta complessivamente ad € al netto di IVA, di cui € per lavori a misura ed € di oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio e non soggetti a ribasso.

Il suddetto ribasso si applica a tutti i prezzi unitari indicati nel Computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale del contratto, nonché ad eventuali lavori e provviste in economia.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli obblighi e i conseguenti oneri diretti e indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto nei tempi e nei modi prescritti, ivi compreso tutto ciò che costituisce un onere dell'Appaltatore, come più avanti e in più punti specificato nel presente contratto.

I prezzi contrattuali si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo esclusivo rischio giudizio.

I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. Non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 8. Determinazione dei corrispettivi

Il corrispettivo d'appalto è stabilito interamente a misura, come sopra indicato, oltre agli oneri per la sicurezza. Possono altresì dar luogo a corrispettivi eventuali lavori e somministrazioni non previsti in contratto ed eseguiti in economia. Il tutto come precisato in appresso.

8.1 Corrispettivi a misura

I lavori e le provviste a misura sono quelli che nel Computo metrico estimativo sono caratterizzati da una determinata quantità e dalla relativa unità di misura, con il corrispondente prezzo unitario.

I prezzi unitari in base ai quali verranno compensati i lavori e le provviste a misura risultano dal Computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale del contratto, al netto del sopra indicato ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

I lavori e le provviste a misura verranno come tali registrati in contabilità e saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal presente contratto in materia di pagamenti, in base alle quantità dei lavori e delle provviste effettivamente eseguiti, come rilevati in contraddittorio.

8.2 Corrispettivi per l'adozione delle misure di sicurezza

Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti e liquidati in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione effettivamente adottate nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai prezzi della stima facente parte del PSC.

8.3 Corrispettivi per eventuali lavori e provviste in economia

Fatto salvo il possibile concordamento di nuovi prezzi, eventuali lavori e provviste non previsti in contratto potranno essere eseguiti in economia, mediante registrazione in apposite liste della manodopera, delle provviste e dei noli e compensati a consuntivo. Le prestazioni di manodopera, così come le forniture di materiali, i trasporti e i noli verranno compensati in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezziario della CCIAA di Ferrara se ivi presenti, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'impresa in misura del 23%, oppure in base ai prezzi desunti dal mercato. Sui lavori e le provviste in economia come sopra determinati si applica il ribasso offerto dall'Appaltatore.

Art. 9. Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto

In via esemplificativa e non esaustiva, oltre a quanto specificato in altri articoli del presente contratto, nel Capitolato speciale e nel Computo metrico estimativo, è implicitamente compreso nel prezzo d'appalto e, ove costituisca un suo onere diretto o indiretto, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:

- le spese generali e l'utile di impresa dell'Appaltatore;
- le spese di bollo e registrazione per la stipulazione del contratto;
- le spese di bollo relative alla contabilità; in particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Appaltatore, a richiesta del Consorzio, secondo necessità;
- assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsabilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati;
- eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, facendosi carico dei relativi obblighi, con particolare riguardo alla gestione ambientale dei rifiuti speciali, come indicato in apposito successivo articolo;

- l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private circoscritte all'area di cantiere (escluse le occupazioni temporanee se ed in quanto previste nel piano particellare di progetto e poste a carico del Consorzio)
- predisporre ed installare in cantiere un cartello indicatore delle dimensioni minime di 2 m x 3 m, contenente le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL, aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi del Consorzio, della Regione Emilia-Romagna e dell'Appaltatore e quant'altro indicato dal DL;
- provvedere all'installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare diurna e notturna nelle aree di cantiere, a norma delle vigenti disposizioni in materia; in particolare, provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostacolando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione, con particolare attenzione ai locali contenenti i documenti di cantiere, gli strumenti di rilievo e quant'altro di riguardo;
- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nulla escluso, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi luogo del cantiere;
- per le maestranze, oltre alle retribuzioni e agli accantonamenti contrattuali e alle contribuzioni previdenziali ed assicurative di legge: ogni spesa per fornirle di attrezzi e utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva contro gli infortuni;
- per le attrezzature e i mezzi di trasporto e d'opera: ogni spesa per garantirne la necessaria dotazione accessoria, il corretto uso, l'efficacia, la funzionalità e la conformità alle norme di sicurezza rispettivamente applicabili, oltre alle dovute coperture assicurative;

- per i lavori finiti e le provviste: tutte le forniture occorrenti e le relative lavorazioni, le spese per l'impiego di mezzi di trasporto e d'opera, le operazioni di carico, trasporto, scarico e movimentazione in cantiere, eventuali indennità di cava, di passaggio e di deposito, nonché quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente espresso o richiamato negli elaborati progettuali;
- ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti d'impiego, comunque all'interno del cantiere e secondo le indicazioni del DL, tutti i materiali e i manufatti necessari per l'esecuzione delle opere d'appalto;
- spostare secondo necessità ed accatastare o disporre temporaneamente in altra zona del cantiere i materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, per il loro eventuale reimpiego o per il successivo allontanamento dal cantiere;
- provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle modature e alle cassetture di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle opere nei siti e nelle misure di progetto;
- a richiesta del DL DL, provvedere alla conservazione dei capisaldi e dei riferimenti piano-altimetrici utilizzati in contabilità sino al collaudo finale, curando preventivamente il loro spostamento controllato nel caso in cui essi debbano essere trasferiti in quanto ricadenti nelle aree occupate dai lavori;
- a giudizio dell'Appaltatore, ovvero a richiesta del DL se ritenuto necessario dallo stesso, provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di opere provvisorie strumentali alla regolare, efficiente, efficace e più sicura esecuzione dei lavori in appalto, comprese le eventuali istruttorie di autorizzazione, assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle

condizioni preesistenti; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono comprese nel prezzo d'appalto: gli allacciamenti elettrici, la segnaletica stradale, le rampe provvisorie, le cavedonature e le coronelle in alveo canale, le opere per mantenere la continuità di flusso di acque pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee, le opere per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee, le opere per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e privati, anche mediante deviazioni temporanee; il tutto restando inteso che dette opere provvisoriale, qualora assumano un rilievo tecnico ed un costo sproporzionato a carico dell'Appaltatore rispetto a quanto sia legittimo esigere, potranno essere oggetto di compensi in economia o nuovi prezzi;

- provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campionature e le analisi che il DL ritenga opportuno effettuare in sito o presso laboratori accreditati;
- se richiesto dal DL, eseguire fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente giornale fotografico dei lavori;
- provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, compresa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisoriale, materiale residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 10. Materiali di risulta - Tutela ambientale - Gestione dei rifiuti

Ai materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere

ed impianti, non si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 36 del Capitolato generale D.M. 145/200, in quanto i beni su cui si interviene sono di proprietà del Consorzio e non sono cedibili dietro compenso all'Appaltatore.

L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve eseguire i lavori salvaguardando l'integrità dell'ambiente ed agendo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ambientale, con particolare riguardo al Testo Unico D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e, in tema di terre e rocce da scavo, agli artt. 184-bis e 185 del citato D.Lgs. 152/2006, e al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve adottare misure precauzionali idonee ad evitare danni ambientali di qualunque genere, nonché evitare l'inquinamento dei terreni, delle falde sotterranee e delle acque superficiali, e segnalare tempestivamente al DL il ritrovamento, nel corso dei lavori, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.

Per gestione ambientale dei rifiuti si intendono tutti gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 152/2006 quali, a titolo indicativo e non esaustivo, e se del caso, la caratterizzazione e selezione dei rifiuti, la compilazione dei formulari, il trasporto e conferimento dei rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento presso Ditte autorizzate a trattarli e recuperarli o smaltirli.

Fermo restando che tali obblighi gravano sull'Appaltatore, le relative spese vive di caratterizzazione, trasporto, trattamento e smaltimento in discarica saranno a carico del Consorzio. A tal fine l'Appaltatore dovrà anticipare dette spese, che gli verranno rimborsate all'atto dei pagamenti in acconto previsti in contratto.

I materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti possono essere destinati in tutto o in parte al riutilizzo per previsioni contrattuali o a giudizio del DL, eventualmente anche a seguito di opportuna selezione,

solo qualora non si tratti di "rifiuti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e se ciò sia consentito dalla sopra richiamata normativa di settore.

Le terre da scavo sono riutilizzabili ai sensi degli artt. 184-bis e 185 del D.Lgs. 152/2006, e del D.P.R. 120/2017.

In particolare:

- per i lavori soggetti a VIA (Valutazione Integrata Ambientale) o ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), e per quantitativi superiori a mc 6.000, si applica il 120/2017 (Capo II) al quale si rimanda; in tale circostanza, spetta all'Appaltatore l'attuazione del "Piano di utilizzo" elaborato dal Consorzio;
- per i lavori non soggetti a VIA o ad AIA per quantitativi superiori a mc. 6.000 si applica il D.P.R. 120/2017 (Capo IV) e per quantitativi inferiori a mc 6.000 il D.P.R. 120/2017 (Capo III), ai quali si rimanda; in tali circostanze, spetta all'Appaltatore la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 21, da inviare al Comune e alla competente sede territoriale dell'ARPAE (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nonché la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) di conferma che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate;
- per i lavori non soggetti a VIA o ad AIA, per le terre scavate nel corso di attività di costruzione e riutilizzate nello stesso sito di produzione, si applica l'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 183 del D.lgs. 152/2006, si definisce "produttore di rifiuti" il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (c.d. produttore iniziale).

La nuova definizione comporta che, per quanto di rispettiva competenza, co-obbligati agli adempimenti di corretta gestione dei rifiuti - entrambi in qualità di produttori -

siano il committente (il Consorzio) e colui che materialmente produce i rifiuti (l'effettivo esecutore delle attività che producono rifiuti, ossia l'Appaltatore od un suo Subcontraente).

Sussiste pertanto in capo al Consorzio l'obbligo di vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti che derivano dalla prestazione affidata a terzi esecutori.

In particolare, ci si riferisce a qualsiasi prestazione affidata a terzi che possa comportare la produzione di rifiuti, ossia lavori, forniture comprensive di installazione o posa e servizi di carattere esecutivo, ad esclusione delle mere forniture di beni e dei servizi di natura intellettuale.

Di conseguenza, il Consorzio ha il diritto/dovere di ottenere dall'Appaltatore o dal Subcontraente tutta la documentazione idonea a dimostrare la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'esecuzione del contratto, compresi i nominativi e le autorizzazioni degli ulteriori soggetti ai quali lo stesso farà ricorso (trasportatori e destinatari), con potere di controllo anche materiale e di intervento in caso di irregolarità.

Sono pertanto state definite le seguenti azioni con le quali concretizzare il controllo da parte del Consorzio.

All'inizio delle attività e comunque prima dell'allontanamento dei rifiuti dal luogo di produzione, il DL o per esso il DO condurrà un audit con l'Impresa esecutrice, illustrandole le caratteristiche della prestazione da svolgere in rapporto alla possibile produzione di rifiuti, e rammentandole i suoi obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di rifiuti e dalla relativa presente clausola contrattuale.

In corso d'opera, qualora vengano prodotti rifiuti, il DL o per esso il DO:

- si assicurerà in cantiere che l'Impresa esecutrice separi ed accatasti o raggruppi provvisoriamente i rifiuti prodotti in base alla loro tipologia (codice CER) e che

quindi li destini al recupero o allo smaltimento, ai sensi delle norme vigenti in materia;

- annoterà alla partenza dei rifiuti i numeri identificativi dei formulari utilizzati dall'Impresa esecutrice.

In corso d'opera, qualora vengano prodotti rifiuti, entro 3 mesi dal loro conferimento l'Impresa esecutrice dovrà consegnare al DL o per esso al DO le copie (fotocopie o copie digitalizzate) delle quarte copie dei formulari utilizzati, dalle quali si potrà ricavare quali e quanti rifiuti sono effettivamente giunti a destino. Il DL o per esso il DO tratterà le copie dei formulari e le trasmetterà alla Sezione Adempimenti Ambientali del Consorzio.

Al fine di poter collegare i formulari dei rifiuti alla specifica prestazione affidata dal Consorzio, l'Impresa esecutrice dovrà indicare nei formulari, nello spazio "annotazioni", che committente è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il codice CIG identificativo del contratto.

Ricevuta la copia di formulario riferito ad un contratto, la Sezione Adempimenti Ambientali effettuerà le opportune verifiche e ne comunicherà gli esiti al DL o per esso al DO. Ai fini di tali verifiche, qualora ritenuto opportuno dalla Sezione Adempimenti Ambientali, potrà essere richiesta all'Impresa esecutrice ogni ulteriore documentazione utile al fine di adempiere ai compiti di vigilanza del Consorzio.

Art. 11. Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi

11.1 Generalità

In materia di varianti in corso d'opera, quinto d'obbligo e nuovi prezzi sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 8 del D.M. 49/2018. In particolare, si intendono qui recepite le condizioni di ammissibilità delle varianti in corso d'opera di cui al citato art. 106.

Stante l'ordinamento organizzativo e lo Statuto del Consorzio, le perizie di variante vengono proposte dal RUP e sono in ogni caso soggette all'approvazione da parte del Comitato Amministrativo del Consorzio, nonché da parte delle competenti Autorità terze nel caso in cui i lavori siano da esse finanziati.

In ogni caso le perizie di variante non possono comportare alterazioni del progetto tali da snaturare l'obiettivo, l'oggetto, la funzionalità e l'efficacia.

11.2 Modifiche di dettaglio disposte dal DL

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, il DL, comunicandolo preventivamente al RUP e ricevutone l'assenso, potrà disporre in corso d'opera modifiche di dettaglio purché non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Tali modifiche di dettaglio (comunemente dette "varianti non varianti") non costituiscono varianti in corso d'opera.

In linea di massima, allo scopo di non alterare l'importo contrattuale dette modifiche dovranno riguardare aspetti di dettaglio economicamente non rilevanti e non lesivi dei legittimi interessi di entrambe le Parti.

Tuttavia, è ammissibile che dette modifiche comportino un modesto aumento o una modesta diminuzione dell'importo contrattuale, purché contenuti nel limite del 10% dell'importo contrattuale medesimo.

In quest'ultimo caso, e fermo restando che le modifiche di dettaglio dovranno comunque garantire la migliore riuscita dell'opera, l'aumento di importo dovrà essere compensato grazie ad una corrispondente diminuzione e viceversa la diminuzione di importo dovrà essere compensata grazie ad un corrispondente aumento.

11.3 Varianti in corso d'opera entro il quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, durante il corso dei lavori, previa redazione ed approvazione di apposita perizia di variante, il Consorzio potrà ordinare

all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni di progetto fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto (comunemente detto "quinto d'obbligo").

La perizia prevedrà che l'Appaltatore sia obbligato ad eseguire i lavori in aumento o in diminuzione alle stesse condizioni e prezzi di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione.

La perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto di sottomissione che l'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere in segno di preliminare accettazione o motivato dissenso. Fermo restando che l'Appaltatore resterà comunque obbligato ad eseguire i lavori in variante in aumento o diminuzione così come previsti in perizia, il suo espresso dissenso costituirà preliminare presupposto per l'eventuale e successiva presentazione in corso d'opera di riserve.

Qualora la perizia suppletiva di variante preveda l'esecuzione di maggiori o più complessi lavori, l'atto di sottomissione può prevedere una proporzionata proroga del termine di ultimazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto di sottomissione verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

In caso di variazioni in diminuzione il RUP, su segnalazione del DL, lo comunicherà all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

11.4 Varianti in corso d'opera oltre il quinto d'obbligo

Qualora si rendano necessarie variazioni in aumento o diminuzione di entità superiore al 20% dell'importo contrattuale, la relativa perizia di variante, fermo restando l'impianto generale pattizio del contratto potrà prevedere particolari clausole di esecuzione

e/o di remunerazione dei lavori, anche in contrasto con quelle originarie, convenute tra le Parti allo scopo di realizzare i lavori aggiuntivi senza ledere i legittimi interessi di entrambe le Parti.

Ciò fermo restando che in caso di varianti che eccedano il quinto d'obbligo l'Appaltatore potrà far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore accetti le variazioni in aumento o diminuzione eccedenti il quinto d'obbligo, la relativa perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo che l'Appaltatore sottoscriverà in segno di accettazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto aggiuntivo verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

11.5 Nuovi prezzi

Qualora i lavori in variante in aumento o in diminuzione comportino prestazioni e relativi prezzi non previsti in progetto, con l'atto di sottomissione o con l'atto aggiuntivo potranno essere concordati tra le Parti nuovi prezzi, anch'essi soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore.

Se del caso, i lavori in variante potranno altresì essere compensati in economia, con applicazione del medesimo ribasso.

Art. 12. Termine di ultimazione dei lavori - Penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è fissato in (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

La suddetta scadenza è inderogabile per l'Appaltatore e costituisce clausola essenziale di contratto.

Per ogni giorno di ritardo nel compimento dei i lavori di contratto, derivante da responsabilità imputabili all'Appaltatore, è stabilita una penale pecuniaria pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo di contratto.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre detto limite il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Sull'applicazione delle penali proposte dal RUP o dal Collaudatore decide in via definitiva l'Amministrazione del Consorzio.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla suddetta scadenza o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore stesso e che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla messa in mora dell'Appaltatore notificatagli con ordine di servizio del RUP, il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 13. Cronoprogramma di progetto e programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore

13.1 Cronoprogramma di progetto

Fa parte del progetto il Cronoprogramma, che costituisce il piano schematico di avanzamento dei lavori d'appalto, come atteso dal Consorzio.

Il Cronoprogramma, redatto in forma di diagramma, individua:

- gli stralci di lavori secondo criteri di omogeneità degli stessi;
- l'ordine sequenziale secondo il quale si prevede siano eseguibili i singoli stralci;
- i tempi entro i quali è imposto che l'Appaltatore debba realizzare tutti i lavori appaltati.

Il Cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle caratteristiche dei luoghi, della prevedibile organizzazione logistica di cantiere, nonché di altre circostanze ambientali specifiche che vincolano lo sviluppo esecutivo dei lavori.

Nell'elaborazione del Programma esecutivo di dettaglio di sua competenza, come più

avanti trattato, e fatta salva la sua facoltà di sviluppare i lavori a suo giudizio, l'Appaltatore deve comunque tenere conto del suddetto Cronoprogramma.

Il Cronoprogramma di progetto coincide con quello contenuto nel PSC ai fini di sicurezza.

13.2 Programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore

All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore deve produrre al DL il suo Programma esecutivo di dettaglio, in base al quale intende portare a termine i lavori entro la scadenza prestabilita.

Prima dell'inizio dei lavori il DL e l'Appaltatore verificheranno congiuntamente tale Programma, al quale potranno essere apportate di comune accordo le modifiche ritenute opportune. A seguito della suddetta verifica congiunta, il Programma esecutivo andrà sottoscritto dall'Appaltatore e vistato per accettazione dal DL.

Fatta salva la discrezionalità organizzativa dell'Appaltatore, il suo Programma esecutivo così elaborato e verificato costituisce preciso e inderogabile obbligo contrattuale per l'Appaltatore, mentre non vincola il Consorzio.

A fronte di subentrate esigenze e fermo restando l'obiettivo primario di portare a termine i lavori entro la prefissata scadenza, l'Appaltatore avrà comunque la facoltà di apportare al suo Programma esecutivo le più opportune variazioni. Le modifiche al Programma esecutivo originario andranno concordate con il DL ed il nuovo Programma esecutivo diverrà parimenti impegnativo per l'Appaltatore.

Art. 14. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC - Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti in acconto

Nell'esecuzione dei lavori di contratto l'Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella Provincia di Ferrara, per la

categoria imprenditoriale a cui appartiene. L'Appaltatore deve altresì provvedere regolarmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile).

In caso di subappalti, cottimi e subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subcontraenti autorizzati. L'Appaltatore risponde in solido con i Subcontraenti autorizzati, per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore e gli eventuali Subcontraenti autorizzati devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio lavoro effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica periodicamente il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, ed in particolare all'atto dei pagamenti, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva, si procederà come più avanti specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantano crediti nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, possono rivalersi sui crediti dell'Appaltatore disponibili presso il Consorzio.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la regolarità contributiva viene accertata a carico di tutte le imprese componenti, durante tutta l'esecuzione del contratto, indipendentemente da quali imprese abbiano preso effettiva parte all'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio, la regolarità contributiva viene accertata a carico del consorzio stesso e delle imprese consorziate esecutrici.

La regolarità contributiva dei Subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

A norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione dei DURC online che attestino la regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal DL e/o dai suoi Assistenti e/o dalle competenti Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e ad esibire il tesserino di riconoscimento riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il DL o il CSE, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al RUP per i provvedimenti del caso.

Art. 15. Sicurezza in cantiere

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza in cantiere, preservando l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in

cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, il Consorzio ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, anche con riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza.

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili). Il Consorzio ha elaborato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l'Appaltatore è tenuto ad attenersi. Il PSC contiene, tra l'altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ulteriori e specifici rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell'Appaltatore. Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Prima dell'inizio dei lavori, il CSE e l'Appaltatore (e per esso il DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve altresì produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di sua competenza, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del

D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme prescritte, il CSE - qualora ritenga che vi siano rischi per l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere - può ordinare l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che potranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Appaltatore non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe. Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 16. Subappalti, cottimi e subcontratti

16.1 Generalità

Il ricorso a subappalti ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 3 della Legge 136/2010, nonché nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Non possono essere affidati subappalti e altri subcontratti da considerare come subappalti ad Imprese che hanno partecipato direttamente alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto. Tale facoltà è ammessa solo in relazione ad eventuali subcontratti similari non soggetti a previa autorizzazione, come più avanti definiti.

Non costituiscono subappalto e sono soggetti a sola comunicazione, come più avanti specificato, i subcontratti relativi a specifiche lavorazioni affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere.

Non costituiscono subappalto e sono soggetti alla sola produzione al Consorzio del subcontratto, le prestazioni rese a favore dell'Appaltatore in forza di contratti continuativi sottoscritti in data anteriore all'indizione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

Nell'ambito del presente appalto i subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono ammissibili entro il limite del% dell'importo di contratto.

In funzione della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno soggette a previa autorizzazione e concorrono o meno a formare la suddetta quota del% di lavori subappaltabili.

In particolare, incidono sul limite del% e sono soggetti a previa autorizzazione:

- i subappalti di lavori propriamente detti che comportano prestazioni di manodopera, ossia i subcontratti d'appalto ex art. 1655 C.C. stipulati tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l'Appaltatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per "parte" si intende una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato prezzo, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limitate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all'esecuzione di una determinata lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente dall'incidenza del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto;

- i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C., anche detti "cottimi", stipulati tra l'Appaltatore ed il Subcontraente, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa in opera o l'installazione, ferme restando l'organizzazione di cantiere ed il rischio imprenditoriale a carico dell'Appaltatore; detti subcontratti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, né incidono sul limite del%, i subcontratti di tale fattispecie affidati a lavoratori autonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontratti c.d. "similari" che comportano prestazioni di manodopera in cantiere e che a norma dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 vanno equiparati ai subappalti sotto il profilo istruttorio, quali i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre non incidono sul limite del% e non sono soggetti ad autorizzazione:

- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere;
- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontratti c.d. "similari" non equiparabili ai subappalti ai sensi dell'art. 105,

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, cioè i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere:

- a) se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
- b) oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
- c) oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

I Subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del contratto d'appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. È compito dell'Appaltatore informare compiutamente i Subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti.

In ogni caso, l'Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consorzio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

L'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione, ove dovuta, può comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della garanzia definitiva e la segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni

penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Il DL verifica il rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e dei Subcontraenti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 49/2018.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue.

16.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 15 giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del Subcontraente:

- Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare che il candidato Subcontraente non ha partecipato direttamente alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, nonché se sussistano o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Appaltatore deve infine dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
- Dichiarazione cumulativa di possesso dei necessari requisiti di qualificazione del

candidato Subcontraente, compilata dallo stesso preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Consorzio.

- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati eccedano l'importo di € 150.000, copia conforme all'originale di valida attestazione SOA del Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classifica adeguata all'importo del subappalto.
- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati non eccedano l'importo di € 150.000:
 - ove ne sia in possesso, copia conforme all'originale di valida attestazione SOA del candidato Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classifica adeguata all'importo del subappalto;
 - ove il Subappaltatore non sia in possesso di attestazione SOA con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, compilata dal candidato Subappaltatore preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Consorzio.
- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA.
- In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato Subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al Subcontraente. In caso di contratto di subappalto ex art. 1655 C.C., detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Appaltatore per le medesime lavorazioni. Il subcontratto deve altresì prevedere che al Subcontraente spetterà

parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte. Stante la possibilità che sia il Consorzio a dover pagare direttamente il Subcontraente, il subcontratto non può prevedere ritenute a favore dell'Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal Subcontraente. Dette garanzie potranno essere ottenute dall'Appaltatore in diverso modo, a suo giudizio, anche mediante una apposita fidejussione.

- POS del Subcontraente, da produrre al più tardi prima dell'inizio delle attività subaffidate.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontratto, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all'Appaltatore in relazione all'esecuzione di tutti i lavori di contratto, nonché a ciascun Subcontraente autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti.

16.3 Subcontratti soggetti a comunicazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 10 giorni prima del programmato inizio delle attività da parte del Subcontraente:

- Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto, ovvero se il Subcontraente

sia un lavoratore autonomo. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA.
- POS del Subcontraente, ove questo non sia un lavoratore autonomo, da produrre al più tardi prima dell'inizio delle attività subaffidate.

In relazione ai subcontratti non soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, ai Subcontraenti non viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori.

16.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Il pagamento diretto ai Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto di seguito stabilito.

Ai sensi della sopra citata norma, ove non vi provveda direttamente l'Appaltatore, il Consorzio sarà obbligato a pagare direttamente i Subcontraenti (subappaltatori, cottimisti, fornitori) quanto ad essi spettante esclusivamente nei casi appresso indicati.

- a) Qualora il subappaltatore o il cottimista sia una micro o piccola impresa. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. o del contratto d'opera ex art. 2222 C.C. (c.d. cottimo) affidato ad un lavoratore non autonomo, con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della

prestazione. In entrambi i casi si tratta di subcontratti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio. Sarà onere del Subcontraente, tramite l'Appaltatore, dimostrare che si tratta di una micro o piccola impresa. Non ricadono in questa fattispecie i subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte dell'Appaltatore.

- b) In caso di inadempimento dell'Appaltatore. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita a tutte le fattispecie di subcontratto, ivi compresi quelli affidati a lavoratori autonomi. L'inadempimento dell'Appaltatore deve essere accertato. Sarà onere del Subcontraente segnalarlo al Consorzio, che provvederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti dell'Appaltatore, ove questo non abbia avuto esito.
- c) Su richiesta del Subappaltatore, se la natura del contratto o consenta. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. La natura del presente contratto non osta a tale pagamento diretto.

In ogni caso, il Consorzio non provvederà al pagamento dei Subcontraenti al di fuori delle sopra indicate circostanze, quali, tra le altre, la mera volontà congiunta dell'Appaltatore e del Subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, è effettuato per delega *ope legis* dell'Appaltatore e non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti comporta l'obbligo per l'Appaltatore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.

Le modalità per il pagamento diretto dei Subcontraenti sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

È onere dell'Appaltatore rendere noto ai propri Subcontraenti quanto indicato e stabilito nel presente paragrafo.

16.5 Intenzioni dell'Appaltatore manifestate in sede di offerta

Si dà atto che l'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di far ricorso a subappalti, cottimi e subcontratti similari da considerare subappalti, soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, per l'esecuzione di

I subcontratti che, ai sensi di legge, non sono da considerare subappalti, possono essere eseguiti anche se non preliminarmente indicati in sede di offerta.

Art. 17. Contabilità dei lavori

In tema di contabilità dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità dei lavori in oggetto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatizzati, dalla documentazione appresso descritta.

- In ogni caso, verbale di consegna dei lavori.
- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dei lavori.
- In ogni caso, libretto/i delle misure.
- Se del caso, liste settimanali della manodopera, delle somministrazioni e dei noli per i lavori in economia.
- In ogni caso, registro di contabilità.
- In ogni caso, stato di avanzamento lavori (SAL), che il DL emetterà tempestivamente, non appena raggiunto l'importo per il pagamento della rata di acconto, evidenziando la data di maturazione del credito (lavori eseguiti a tutto il), e nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.

- In ogni caso, certificato di ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL provvederà affinché il RUP trasmetta al Comune in cui hanno avuto luogo i lavori l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010.
- In ogni caso, stato finale dei lavori, che sarà emesso dal DL entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.
- In ogni caso, certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal DL entro 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, a condizione che i lavori siano stati effettivamente eseguiti nel rispetto di ogni condizione contrattuale, e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati, nonché delle notizie acquisite dai Comuni in relazione alla pubblicazione del sopra citato Avviso ai creditori.
- In ogni caso, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati:
 - a) per gli acconti (SAL e stato finale), entro 30 giorni consecutivi dalla data di maturazione del credito risultante dal SAL e dallo stato finale (lavori eseguiti a tutto il), e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati;
 - b) per il saldo, entro 30 giorni consecutivi dell'emissione da parte del DL certificato di regolare esecuzione, e comunque tenendo conto delle eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, delle risultanze dello stesso certificato, dei DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati.

La contabilità deve essere sottoscritta per conto dell'Appaltatore, in relazione a ciascun

documento, dalla persona scelta dall'Appaltatore che ne detiene i compiti e i relativi poteri, come sopra individuata in tema di rappresentanza dell'Appaltatore.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno eseguiti in contraddittorio tra le Parti.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati a parte, in appositi libretti delle misure redatti dal CSE.

Art. 18. Consegna dei lavori

In tema di consegna dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 5 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.

L'eventuale consegna ritardata per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa del Consorzio, come anche l'eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, è accertata e dichiarata dal RUP e non dà diritto all'Appaltatore di recedere dal contratto, a meno che il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del tempo complessivamente previsto per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della consegna, se non già svolte in precedenza, il CSE e l'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) provvedono alle attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza, come sopra specificato.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare originale per le Parti, dalla cui data decorrono le due sopra indicate scadenze intermedie ed il termine di ultimazione dei lavori.

Agli effetti dell'esecuzione del contratto e del computo dei termini, i lavori si danno iniziati nel giorno di emissione del verbale di consegna. L'effettivo inizio delle attività di cantiere, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza, può tuttavia avvenire successivamente, purché senza indugio.

Se necessario, è ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza, nelle

more della stipulazione del contratto.

Se necessario, è altresì ammessa la consegna parziale o frazionata. In tal caso il termine di ultimazione decorre dall'ultimo verbale di consegna.

Art. 19. Sospensioni e riprese dei lavori

In tema di sospensione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 10 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

La sospensione dei lavori, in funzione della causa che la determina, è disposta dal DL o dal RUP.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori, riguardante solo determinate opere.

Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché possano essere riprese senza eccessivi oneri per l'Appaltatore, nonché le attrezzature e i mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel verbale di ripresa, che deve essere emesso non appena cessate le cause della sospensione, è indicato il nuovo termine di ultimazione contrattuale, nonché, se del caso, le due nuove scadenze intermedie.

Art. 20. Proroghe sul termine di ultimazione dei lavori

In materia di eventuali proroghe concesse all'Appaltatore sul termine di ultimazione dei lavori, si applica l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall'Appaltatore con anticipo non inferiore a 45 giorni rispetto al termine di ultimazione. Ove ritenuta ammissibile, la proroga è concessa dall'Amministrazione del Consorzio, su proposta del RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dalla richiesta.

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi

incontrati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsabilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto, né nel programma esecutivo di dettaglio elaborato dall'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente sfavorevoli, tali da impedire la regolare esecuzione dei lavori a termini di contratto.

Può essere unilateralmente concessa dal Consorzio una proroga in caso di sospensione dei lavori dovuta all'iter di redazione ed approvazione di una perizia suppletiva o di variante.

Art. 21. Ultimazione dei lavori

In tema di ultimazione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 12, comma 1, del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

L'Appaltatore dovrà comunicare al DL l'avvenuta ultimazione dei lavori.

A seguito di tale comunicazione il DL si recherà tempestivamente in cantiere e, in contraddittorio con l'Appaltatore, accerterà l'effettiva ultimazione di tutti i lavori previsti in contratto ed emetterà il certificato di ultimazione dei lavori, qualunque sia l'esito dell'accertamento.

In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Qualora dal suddetto accertamento risulti che l'Appaltatore ha effettivamente ultimato tutti i lavori previsti in contratto, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei lavori senza null'altro aggiungere.

Qualora invece emerga dall'accertamento che devono ancora essere eseguite modeste lavorazioni complementari, di dettaglio e perfezionamento, il DL ne darà conto nel

certificato di ultimazione dei lavori, col quale il DL medesimo ordinerà all'Appaltatore l'esecuzione di dette incompiute lavorazioni, assegnandogli un termine perentorio non superiore a 60 giorni consecutivi per portare a compimento l'opera a norma di contratto.

Il rispetto di tale termine, di cui il DL darà conto con apposito verbale di constatazione dei fatti, comporterà l'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedentemente emesso e i lavori si daranno per ultimati nella data del certificato stesso, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dal contratto.

Diversamente, il mancato rispetto di tale termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedente emesso e la necessità di un nuovo certificato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento delle sopraindicate lavorazioni. In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il nuovo certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Art. 22. Manutenzione delle opere sino a collaudo

L'Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo dei lavori, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni

cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorranza specifici inviti e sollecitazioni da parte del DL.

Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Consorzio può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 23. Facoltà d'uso dell'opera non collaudata

È facoltà del Consorzio prendere in uso provvisoria le opere realizzate, in tutto o in parte, anche preliminarmente all'effettuazione del collaudo, mediante la redazione di apposito verbale di presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa, sottoscritto dall'Appaltatore, dal DL e dal RUP.

L'uso provvisoria da parte del Consorzio dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

Art. 24. Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT

In materia di danni causati a terzi dall'Appaltatore e di coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applica, in quanto compatibile, l'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi provvisoria idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione dei lavori.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Appaltatore se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di terzi, e comunque a cura e spese dell'Appaltatore. Per il risarcimento dei danni, l'Appaltatore è comunque tenuto ad avvalersi di idonee

coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una polizza assicurativa, specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione comunque determinati.

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente contratto, la polizza deve prevedere i seguenti massimali minimi: un importo pari a quello di contratto per i lavori da eseguire e le opere da realizzare, € 50.000 per le opere preesistenti, € 20.000 per costi di demolizione e sgombero ed € 500.000 per la responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che sono compresi fra i terzi anche il Consorzio, i suoi dipendenti ed i suoi beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Consorzio), i Subcontraenti impegnati nei lavori e le Ditte che operano in cantiere su incarico del Consorzio.

La polizza deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza. La polizza deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato tale polizza assicurativa nei suddetti termini, n., rilasciata dalla Compagnia, emessa il

..... dall'Agenzia, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 25. Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto trova applicazione l'art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rimanda ed in parte qui richiamati.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria pari ad almeno il 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata qualora il ribasso offerto ecceda il 10%, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La garanzia può essere ridotta nelle circostanze previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e può altresì essere diminuita nel corso dell'esecuzione del contratto in rapporto allo stato di avanzamento dello stesso, come previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve avere efficacia fino all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione emesso dal DL.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dal Fidejussore al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa del Fidejussore nei confronti dell'Appaltatore.

La garanzia definitiva copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi

contrattuali assunti dall'Appaltatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori dell'Appaltatore stesso e, se del caso, di quelli dei Subappaltatori e Subcontraenti autorizzati dal Consorzio verificarsi e rilevati in corso di esecuzione o al termine del contratto.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia definitiva per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sull'Appaltatore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l'Appaltatore ha offerto il ribasso del%, e che come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, gli è consentito ridurre la garanzia del%, si dà atto che l'Appaltatore ha costituito la cauzione sul contratto mediante garanzia fidejussoria assicurativa, n., dell'importo di €, rilasciata dalla Compagnia, emessa il dall'Agenzia, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 26. Collaudo - Certificato di regolare esecuzione

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e il Titolo X del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ferme restando le modalità di esecuzione del collaudo previste dal sopra citato Titolo X, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal DL e vistato dal RUP entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori e sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione del Consorzio.

Una volta approvato il certificato di regolare esecuzione verrà liquidata la rata di saldo e svincolata la garanzia definitiva.

Art. 27. Anticipazione - Pagamenti

27.1 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad una anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto, ossia pari ad € al netto di IVA.

Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta dell'Appaltatore e a condizione che l'Appaltatore accompagni la richiesta con una fidejussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA nell'aliquota corrente.

L'anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo forfetario commisurate allo sviluppo economico dell'esecuzione del contratto, in occasione dei pagamenti in acconto (SAL e stato finale).

Qualora il Consorzio debba pagare direttamente i Subcontraenti, detto recupero avverrà sulle sole spettanze dell'Appaltatore.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

27.2 Pagamenti

Il corrispettivo dell'Appaltatore gli verrà corrisposto in n. 3 soluzioni, come segue:

- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, primo acconto in corso d'opera (1° SAL) quando il credito dell'Appaltatore avrà raggiunto almeno il 50% dell'importo di contratto, per lavori eseguiti e contabilizzati nel SAL predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, ultimo acconto all'ultimazione dei lavori (stato finale), per l'importo residuo dei lavori come eseguiti e contabilizzati nello stato finale predisposto dal DL, compresi

- gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, una volta approvato dall'Amministrazione del Consorzio il certificato di regolare esecuzione.

In relazione ai SAL, i lavori potranno essere registrati sui libretti delle misure, sui SAL e sul registro di contabilità in partita provvisoria. In tal caso, la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi verranno registrati in via definitiva, sui medesimi documenti contabili, in sede di stato finale.

Se del caso, all'atto dei pagamenti in acconto verranno rimborsate le spese sostenute dall'Appaltatore per le attività di caratterizzazione, trasporto, trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti. A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre al Consorzio copia delle fatture liquidate (eventualmente copia cartacea "di cortesia" delle rispettive fatture elettroniche). Dette somme verranno registrate in contabilità a titolo di rimborso spese e pertanto su di esse non verrà applicato alcun ribasso.

Se del caso e se così stabilito a insindacabile giudizio del RUP, al pagamento dello stato finale saranno applicate le penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, come previste dal contratto.

Come anticipato, la rata di saldo relativa alla ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori verrà liquidata, ove nulla osti ed anche nei confronti dei Subcontraenti se pagati direttamente dal Consorzio, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione.

27.3 Fatturazione

Le fatture dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito dal DL e a seguito dell'emissione dei relativi

certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, l'Appaltatore e, se del caso, i Subcontraenti, dovranno emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture verso il Consorzio in applicazione dello "split payment" (scissione dei pagamenti), citando in fattura che il pagamento avviene ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Ai fini della fatturazione elettronica, le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare il seguente codice destinatario: T04ZHR3.

27.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Come sopra precisato, il Consorzio liquiderà direttamente ai Subcontraenti le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, e alle condizioni previste dal presente contratto in tema di subappalti e subcontratti, alle quali si rimanda.

A tal fine, all'atto della predisposizione degli stati di avanzamento e finale da parte del DL, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subcontraenti e per quali rispettivi importi, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%.

Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti, intestata/e all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al netto delle ritenute dello 0,5%. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente

contratto.

27.5 Cautele - DURC e Agenzia delle Entrate Riscossione

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, in caso di raggruppamento temporaneo di tutte le Imprese che lo compongono, in caso di consorzi delle Imprese consorziate esecutrici, nonché dei Subcontraenti autorizzati dal Consorzio, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online.

In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di irregolarità contributiva, come da risultanze dei DURC online delle Imprese interessate, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC online, verrà corrisposto all'Appaltatore l'importo residuo di sua spettanza, all'atto del

pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero crediti.

Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza.

I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Art. 28. CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il progetto dei lavori di contratto è stato registrato presso il DIPE con il seguente codice CUP:

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell'ANAC con il seguente codice CIG:

L'Appaltatore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP e CIG su tutta la documentazione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei confronti del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Fornitori e Subcontraenti.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine ha prodotto una dichiarazione riportante gli estremi del conto corrente dedicato sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, con le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi.

Una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita in tutti i subcontratti tra l'Appaltatore ed i suoi Subcontraenti.

Art. 29. Contestazioni e riserve

In tema di contestazioni e riserve, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 49/2018, è stabilito quanto segue.

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il DL o l'Appaltatore ne daranno comunicazione al RUP, il quale convocherà le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuoverà, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP sarà comunicata all'Appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In materia di riserve e reclami dell'Appaltatore opponibili dalla consegna dei lavori fino certificato di regolare esecuzione, sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 nonché, ancorché abrogati, a titolo pattizio tra le Parti e per quanto non in contrasto con il citato art. 205, gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda. Eventuali riserve avanzate in difformità con tali norme non avranno

effetto sul contratto.

Art. 30. Accordo bonario - Transazione

In materia di accordo bonario, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In materia di transazione, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 31. Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Art. 32. Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell'esito della transazione, o dell'esito dell'accordo bonario, o dell'esito giudiziale, l'Appaltatore resta comunque obbligato ad osservare le disposizioni impartite dal DL, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal DL, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 33. Recesso dal contratto per volontà del Consorzio

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile,

in quanto compatibile, l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 34. Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore

In materia di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione dei lavori, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rinnovo dell'attestazione SOA o il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il grave ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione od ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'interruzione delle attività in cantiere che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi alla messa in mora dell'Appaltatore, notificatagli con ordine di servizio del RUP;
- il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili alla stessa, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del DL; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del DL in caso di controversie non ancora giunte a

risoluzione;

- l'affidamento in subcontratto di lavori soggetti a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se l'Appaltatore sia una Impresa individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti.

Art. 35. Allegati al contratto

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di lavori pubblici e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante.

Come sopra stabilito, è pure parte integrante del contratto il programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, che lo stesso si impegna a produrre prima dell'inizio dei lavori e che verrà conservato agli atti del Consorzio.

Sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti.

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio:

- disegni, computi metrici ed ulteriori elaborati di progetto;
- PSC predisposto dal Consorzio e POS dell'Appaltatore;
- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto;
- polizza assicurativa a garanzia dell'opera e per RCT/O;
- **mandato conferito al DCA Direttore di cantiere dell'Appaltatore (eventuale).**

Materialmente qui uniti:

- A. capitolato speciale d'appalto;
- B. computo metrico estimativo;
- C. offerta dell'Appaltatore.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

Dott. Franco Dalle Vacche

per l'Appaltatore

il

.....

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34.

per l'Appaltatore

il

.....